

Regolamento dell'Istituzione Scolastica

“Ivo de Carneri”

Indice

Art. 1: Denominazione dell'Istituzione Scolastica

Art. 2: Attuazione dei servizi di istruzione

Art. 3: Organi dell'Istituzione Scolastica

Art. 4: Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

Art. 5: Funzioni del Preside dell'Istituzione Scolastica

Art. 6: Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

Art. 7: Composizione e funzioni del Consiglio di Classe

Art. 8: Modalità di funzionamento degli Organi collegiali

Art. 9: Forme di controllo dell'attività scolastica

Art. 10: Approvazione e revisione del Regolamento

Art. 11: Norma finale

Art. 1

Denominazione dell'Istituzione Scolastica

1. Questo è il Regolamento, deliberato dal “Consiglio di Amministrazione della Oxford Civezzano Società Cooperativa” di seguito denominato “Ente Gestore”, per la gestione dell'Istituzione Scolastica denominata “IVO DE CARNERI”, con sede a CIVEZZANO (TN) in VIA MURIALDO, 30. Lo stesso è redatto nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008.

Art. 2

Attuazione dei servizi di istruzione

1. L'Istituzione Scolastica svolge attività di istruzione secondaria superiore, assicurando parità di trattamento agli studenti che desiderino iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni vigenti dettate dalla Provincia Autonoma di Trento.

2. L'Istituzione Scolastica eroga il servizio educativo e formativo secondo criteri di adeguatezza del progetto organizzativo e didattico, di differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative ed alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, assicurando qualità e continuità al servizio medesimo.

3. L'iscrizione alle attività formative dell'Istituzione Scolastica è aperta, secondo criteri di trasparenza e compatibilmente con la capacità logistica della struttura, a chiunque ne accetti il Progetto Educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso scolastico che intende frequentare. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo ed interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore individua ed approva i criteri di ammissione alla frequenza. La delibera è adottata in tempi utili per favorire la scelta di famiglie e studenti.

4. L'Ente Gestore garantisce che nella selezione ed impiego del personale docente sono rispettati i requisiti di accesso previsti e normati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3

Organi dell'Istituzione Scolastica

1. L'Istituzione Scolastica è dotata dei seguenti organi:

- a) il Consiglio dell'Istituzione Scolastica;
- b) il Preside dell'Istituzione Scolastica;
- c) il Collegio dei Docenti;
- d) il Consiglio di Classe.

Art. 4

Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica è composto da 15 membri così suddivisi:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dell'Istituzione Scolastica;
- b) il Preside dell'Istituzione Scolastica;
- c) sei rappresentanti dei docenti;
- d) tre rappresentanti dei genitori;
- e) tre rappresentanti degli studenti;

f) un rappresentante del personale non docente.

2. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale non docente durano in carica tre anni scolastici e vengono nominati tramite elezioni. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

3. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute del Consiglio dell'Istituzione Scolastica, su decisione del Preside dell'Istituzione Scolastica o indicazione degli altri membri del Consiglio, uno o più rappresentanti del territorio, ove utile e possibile.

4. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica si riunisce almeno due volte all'anno per la presentazione del Progetto di Istituto deliberato dall'Ente Gestore, per il suo monitoraggio e per la sua validazione finale e per esprimere un parere sulle attività didattiche ed educative proposte dal Collegio dei Docenti. I pareri espressi dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica hanno natura consultiva.

5. La presidenza dell'organo è assunta da un rappresentante dei genitori.

Art. 5

Funzioni del Preside dell'Istituzione Scolastica

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge, il Preside dell'Istituzione Scolastica, nominato dall'Ente Gestore, è responsabile della progettazione educativa e didattica dell'Istituzione Scolastica; in tale ambito riveste compiti di indirizzo, supporto, stimolo e coordinamento. La responsabilità e la gestione economico/amministrativa non competono al Preside dell'Istituzione Scolastica ma all'Ente Gestore.

Il Preside pertanto:

a) cura la progettazione e l'aggiornamento dei curricoli dell'Istituzione Scolastica;

b) contribuisce al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;

c) partecipa appieno all'attività delle Classi e dei gruppi, anche in compresenza e codocenza;

d) segue la progettazione educativa e didattica annuale dei docenti e ne valuta la coerenza rispetto ai principi ed ai valori espressi nel Progetto di Istituto;

e) fornisce stimoli, offre contributi ed accompagna i docenti nella ricerca-azione di modalità di valutazione idonee a pilotare le azioni didattiche;

f) esprime all'Ente Gestore una valutazione sui docenti;

g) convoca e presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i gruppi di lavoro; convoca il Consiglio dell'Istituzione Scolastica; convoca al bisogno singoli docenti; risponde della didattica nel Consiglio dell'Istituzione Scolastica; convoca i coordinatori di Classe e gli studenti tutor;

h) formula, a partire dai problemi educativi e didattici e dai bisogni rilevati, proposte di formazione per i docenti ed offre indicazioni per l'autoformazione agli stessi;

i) intrattiene colloqui formativi con singoli alunni, di sua iniziativa o su segnalazione dei docenti o delle famiglie; cura le relazioni con le famiglie;

j) accoglie gli alunni tutte le volte che lo desiderino; presta attenzione agli esiti delle Assemblee di Classe; segue in particolare gli alunni nei momenti di difficoltà.

Art. 6

Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituzione Scolastica ed ha il compito di proporre le attività didattiche ed educative al Consiglio dell'Istituzione Scolastica ed all'Ente Gestore, avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio inoltre monitora ed indirizza l'attività didattica dell'intera comunità scolastica secondo le direttive dell'Ente Gestore.

2. Il Collegio dei Docenti, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento ed alla partecipazione all'attività dell'Istituzione Scolastica, delibera le proposte didattiche ed educative da

proporre al Consiglio dell'Istituzione Scolastica ed all'Ente Gestore ai fini della delibera del Progetto di Istituto.

3. Il Collegio dei Docenti è presieduto e convocato dal Preside dell'Istituzione Scolastica, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

4. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti ed aree disciplinari; quando opera in sede di progettazione, ricerca e sperimentazione può essere allargato a docenti ed esperti esterni e a rappresentanti di istituzioni che operano nel contesto socio-economico relativo ai corsi di istruzione dell'Istituzione Scolastica.

Art. 7

Composizione e funzioni del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe, convocato dal Preside anche su istanza delle componenti, è composto da tutti i docenti di ciascuna Classe, da non più di due rappresentanti dei genitori e dai due rappresentanti degli studenti della Classe.

2. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Preside dell'Istituzione Scolastica o da un docente da lui delegato.

3. Il Consiglio di Classe definisce le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del Progetto di Istituto, della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni del Preside dell'Istituzione Scolastica.

4. Il Consiglio di Classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della Classe, provvede alla valutazione degli studenti ed al coordinamento dell'attività didattica della Classe.

5. Il Preside dell'Istituzione Scolastica riunisce il Consiglio di Classe almeno due volte al quadrimestre ed è comunque sua facoltà convocarlo quando rilevi problemi importanti, gravi o urgenti segnalati dai docenti, dal coordinatore di Classe, dai rappresentanti degli studenti o dai genitori. Le sedute possono prevedere, a discrezione del Consiglio di Classe, un momento informale aperto a tutti gli studenti e i genitori.

Art. 8

Modalità di funzionamento degli organi collegiali

1. L'invio della convocazione e dell'ordine del giorno è stabilito normalmente in cinque giorni via email o con consegna a mano; è prevista la possibilità di convocare l'organo con urgenza il cui carattere andrà evidenziato nell'ordine del giorno.

2. Gli organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica sono validamente costituiti con un quorum strutturale pari alla metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; nessun soggetto estraneo può partecipare in seduta alla fase decisionale.

3. Il quorum funzionale viene raggiunto con la maggioranza semplice. Le motivazioni del voto contrario possono essere iscritte a verbale se richiesto.

4. La composizione perfetta del collegio è obbligatoria nelle operazioni di scrutinio finale, in questo caso sarà prevista la sostituzione del docente assente nel Consiglio di Classe.

5. L'attività di predisposizione del verbale - atto pubblico avente certezza legale piena - viene svolta ogni volta da un componente del collegio nominato su proposta del presidente. Occorre la sottoscrizione congiunta del soggetto verbalizzante e del Presidente dell'Organo. Ogni componente si attiene al dovere di segretezza fino al momento della pubblicazione dell'atto.

6. La pubblicazione e l'archiviazione dei verbali fa capo alla segreteria scolastica.

Art. 9

Forme di controllo dell'attività scolastica

1. L'Istituzione Scolastica adotta una Carta dei Servizi al fine di esplicitare in maniera dettagliata la politica per la qualità perseguita.
2. L'Istituzione Scolastica si dota inoltre di procedure volte a misurare periodicamente la soddisfazione delle richieste dell'utenza e delle sue esigenze sia esplicite che implicite, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili. Può essere prevista la figura del referente della qualità.
3. L'Istituzione Scolastica imposta programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema di controlli interni sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo.

Art. 10

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il Regolamento è deliberato dal "Consiglio di Amministrazione della Oxford Civezzano Società Cooperativa", Ente Gestore dell'Istituzione Scolastica, con la maggioranza assoluta dei voti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche al Regolamento stesso.

Art. 11

Norma finale

1. Per quanto non disposto in questo Regolamento, si intendono pienamente richiamate le norme della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008.



Il Legale Rappresentante
Prof. Giovanni Scalfi